Atto n. 744 del 13/03/2012

OGGETTO: Società GARRIONE RICCARDO - Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese. Autorizzazione, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, per attività di messa in riserva [R13] e spandimento in agricoltura [R10] del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di biomasse.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

La Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino è stata autorizzata, ex art. 12 D.Lgs 387/03, con DD n. 2359 del 17/08/2010 della Provincia di Vercelli, alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali di proprietà dell'Impresa individuale Garrione Riccardo.

L'impianto è entrato in esercizio il 22/10/2011.

L'impianto è alimentato da biomassa vegetale – tranne la fase di start up che avviene con utilizzo di liquame bovino. Pertanto il digestato, non rispettando i requisiti previsti dalla DGR n. 64-10874 del 23/02/2009 per l'assimilabilità ad effluente zootecnico, deve essere classificato e gestito come rifiuto.

L'applicazione al suolo del digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse della Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO si configura come operazione di recupero agronomico di rifiuti speciali non pericolosi (punto R10 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui al codice CER **190606** – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali.

In data 16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012), la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino e sede operativa in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese ha presentato un'istanza di autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, per lo spandimento in agricoltura di rifiuti costituiti dal digestato prodotto dal proprio impianto di trattamento anaerobico di biomasse.

CONSIDERATO CHE:

Con nota n. 0006125/000 del 20/01/2012 il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs 152/06 per la valutazione dell'istanza presentata e contestualmente ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi in prima seduta per il 23/02/2012.

In data 23/02/2012 si è svolta la riunione di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e della L. 241/90 alla quale sono stati invitati oltre ai vari settori provinciali, la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, i Comuni di San Germano e di Crova - in qualità di Comuni sede delle attività di spandimento - il Dipartimento Arpa di Vercelli, il Dipartimento SISP e il Dipartimento Veterinario dell'ASL di Vercelli.

La Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole con prescrizioni e ha richiesto alla Società di trasmettere, a completamento della pratica, alcuni chiarimenti.

In data 05/03/2012 (ns. n. prot. 0019000 del 05/03/2012) la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta.

PRESO ATTO di quanto valutato nella seduta di Conferenza dei Servizi ed in particolare che:

- L'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2359 del 17/08/2010, ex art. 12 Dlgs 387/03, prevedeva una fase di essiccazione del digestato prodotto dall'impianto con il conseguente spandimento in agricoltura di materiale (digestato-rifiuto) pellettato.
- Nel mese di dicembre 2011 l'impianto di essiccazione è stato gravemente danneggiato a causa di un incendio. Pertanto attualmente la Ditta si trova nelle condizioni di dover effettuare lo spandimento in agricoltura del digestato tal quale.
- A differenza di quanto autorizzato in sede di procedimento ex D.Lgs 387/03, il digestato tal quale viene stoccato nella vasca del post-fermentatore dell'impianto, quindi prelevato con pompe ed immesso nel carro botte per la distribuzione in campo e il successivo interramento.
- La vasca di stoccaggio/post-fermentatore ha una capacità pari a 3.300 t (3.183 mc) corrispondente a 120 giorni di stoccaggio.
- La Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha richiesto anche l'autorizzazione per l'attività R13 – messa in riserva di rifiuti – per la volumetria del post-fermentatore.
- È intenzione della Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO riattivare in futuro, presumibilmente entro settembre 2012, l'impianto di essiccazione per la pellettizzazione del digestato.
- La Società ha urgenza di avviare le attività di spandimento in agricoltura legate al periodo di aratura dei terreni [mesi di marzo-aprile].

RILEVATO che in sede di procedimento ex D.Lgs 387/03 la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO aveva presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del Regolamento 1/R/2006 e smi

TENTUTO CONTO del parere redatto dal Settore Tutela Ambientala della Provincia di Vercelli nell'ambito del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 relativamente alla matrice acque di cui alla nota n. 0037054 in data 11/05/10: "Sulla base della domanda presentata l'impianto non è soggetto all'approvazione del Piano di Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche; tuttavia qualora fosse presentata domanda di autorizzazione in materia di rifiuti, lo stabilimento sarebbe soggetto alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi. Nel merito di quanto presentato si sottolinea che devono essere caratterizzate le superfici scolanti in ragione delle operazioni di carico e scarico e delle aree di transito dei mezzi, che nel documento non sono descritte. Pertanto ai fini dell'approvazione del Piano lo stesso dovrà essere corredato di apposita descrizione delle aree di transito dei mezzi, delle zone di carico scarico prodotti, materie prime e rifiuti, con la specificazione dei mezzi utilizzati, nonché gli accorgimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche dilavanti tali aree."

PRESO ATTO CHE:

la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO avendo presentato domanda ex art. 208 del D.Lgs 152/06 è ora soggetta alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi.

la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha formalizzato con nota 05/03/2012 (ns. n. prot. 0019000 del 05/03/2012) la richiesta di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche come presentato in sede di procedimento ex D.Lgs 387/03.

TENUTO CONTO CHE:

la situazione impiantistica descritta ed approvata con il provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed oggetto del Piano di Prevenzione e Gestione presentato, risulta ad oggi mutata a causa del danneggiamento dell'impianto di essiccazione.

la nuova situazione impiantistica prevede che il digestato tal quale venga stoccato nella vasca del post-fermentatore dell'impianto, quindi direttamente prelevato con pompe ed immesso nel carro botte per la distribuzione in campo e il successivo interramento.

RITENUTO pertanto di prendere atto, relativamente al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, che l'attuale situazione impiantistica riveste carattere di urgenza, di provvisorietà e di transitorietà in quanto la Società prevede il ripristino dell'impianto di essiccazione entro settembre 2012. La Società dovrà porre particolare attenzione nelle fasi di caricamento del digestato dal post-fermentatore ai carri botte e nel trasporto all'interno dello stabilimento e adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare sversamenti di materiale nelle aree di transito che risultano permeabili;

VISTI i pareri, i contributi tecnici e le note avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, ovvero:

- ARPA VC prot. n. 20492 del 28/02/2012;
- ➤ Settore Pianificazione Territoriale Servizio Energia prot. n. 17270 del 28/02/2012.

PRESO ATTO CHE, conclusa la fase istruttoria, non emergono elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino e sede operativa in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese, all'esercizio delle attività di messa i riserva di rifiuti [R13] e spandimento in agricoltura [R10] del digestato prodotto dal proprio impianto di trattamento anaerobico di biomasse.

CONSIDERATO CHE:

L'applicazione al suolo del digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse della Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, si configura come operazione di recupero agronomico di rifiuti speciali non pericolosi (punto R10 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui al codice CER **190606** – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali.

L'azienda ha elaborato un Piano di Utilizzazione Agronomica dal quale emerge che l'attività di recupero del digestato sarà integrata nelle pratiche agronomiche.

Dal Piano di utilizzazione agronomica si evince che gli spandimenti verranno effettuati nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre. "Lo spandimento verrà effettuato prima dell'aratura, ed il digestato sarà immediatamente interrato".

L'azienda ha prodotto, inoltre, idonea documentazione circa la disponibilità dei terreni interessati dallo spandimento.

L'Azienda ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare l'attività di messa in riserva [R13] del digestato propedeutica alle attività di spandimento sul suolo.

L'attività di recupero rifiuti tramite operazioni di messa in riserva e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie come previsto all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di:

rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino e sede operativa in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] presso il sito ubicato Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese e dell'attività di recupero agronomico di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto R10 dell'Allegato C alla parte IV del medesimo decreto, relativamente al digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse di proprietà dell'Azienda stessa limitatamente ai terreni descritti nell'allegato A al presente provvedimento;

approvare il piano di utilizzazione agronomica [PUA] del digestato, allegato all'istanza del 16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012), che costituisce pertanto parte integrante del presente provvedimento;

stabilire, come previsto all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alcune condizioni e prescrizioni necessarie cui l'azienda dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata;

disporre che, come previsto dalla vigente normativa, l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento sia coperta da idonee garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000: "T.U. delle leggi sull'ordinamento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisone e di controllo";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12.6.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";
 - l'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
- il Regolamento 1/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la "Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne " e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;
- D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art 13 della legge 7 luglio 2009, n.88".
- DPGR n.10/R del 29/10/2007 per l'applicazione al suolo di effluenti zootecnici, ammendanti e concimi sia in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sia su terreni non soggetti a tale vincolo;
- DGR n. 64-10874 del 23/2/2009 per l'assimilabilità del digestato a refluo zootecnico

DATO ATTO che l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino, all'esercizio presso l'impianto ubicato in Cascina Petiva snc,

San Germano Vercellese dell'attività di messa in riserva [R13] di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06,

- per i rifiuti identificati dal codice CER 190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali;
- relativamente al digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse di proprietà dell'Azienda stessa ubicato in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese:
- per una capacità massima totale di stoccaggio istantanea di 3300 t pari a
 3.183 mc;
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti trattati pari a 9920 t/a;
- sino alla data del 12/03/2022;
- nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico/gestionali riportate nell' Allegato A oltre che secondo le modalità indicate nel progetto presentato in data 16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012);
- 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 Trino, all'esercizio dell'attività recupero agronomico di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto [R10] di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
 - per i rifiuti identificati dal codice CER 190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali;
 - relativamente al digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse di proprietà dell'Azienda stessa ubicato in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese e limitatamente ai terreni descritti nell'allegato A al presente provvedimento;
 - per un quantitativo massimo totale annuo pari a 9920 t/a;
 - sino alla data del 12/03/2022
 - nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico/gestionali riportate nell'Allegato A oltre che secondo le modalità indicate nel progetto presentato in data 16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012);
- 3. di approvare il piano di utilizzazione agronomica [PUA] del digestato, allegato all'istanza del 16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012), che costituisce pertanto parte integrante del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO dovrà presentare prima dell'effettivo inizio dell'attività di spandimento apposita garanzia finanziaria secondo lo schema ed i criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000 ai fini della sua accettazione. Secondo quanto precisato dalla Regione Piemonte con nota n. 28123 del 20.12.2000, i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia prestata costituiscono il limite quantitativo non superabile di rifiuti smaltiti o recuperati nell'impianto, salvo variazione degli importi delle garanzie finanziarie prestate. Qualora i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia finanziaria fossero inferiori ai quantitativi indicati nel presente provvedimento, al momento della presentazione delle garanzie finanziarie dovrà essere allegata una relazione, recante l'indicazione delle massime capacità di stoccaggio dei rifiuti, pena l'inaccettabilità delle garanzie stesse. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta accettazione delle suddette garanzie da parte della Provincia di Vercelli;

- 5. di prendere atto, relativamente al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, che l'attuale situazione impiantistica, che prevede lo stoccaggio del digestato tal quale nella vasca del post-fermentatore dell'impianto, il prelievo diretto con pompe per la distribuzione in campo mediante carro botte e successivo interramento, riveste carattere di urgenza, di provvisorietà e di transitorietà in quanto la Società prevede il ripristino dell'impianto di essiccazione entro settembre 2012. La Società dovrà porre particolare attenzione nelle fasi di caricamento del digestato dal post-fermentatore ai carri botte e nel trasporto all'interno dello stabilimento e adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare sversamenti di materiale nelle aree di transito che risultano permeabili;
- 6. di dare atto che la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO dovrà presentare al Settore Tutela Ambientale della Provincia entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche conformemente al Regolamento Regionale 1/R del 20.02.06 e s.m.i. e in ottemperanza alle richieste formulate nell'ambito del procedimento ex ar. 12 D.Lgs. 387/03 dal Settore Tutela Ambientale con nota n. 0037054 in data 11/05/10;
- 7. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO e la trasmissione agli Enti Competenti;
 - 8. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

È da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

▶ l'Allegato A contenente le prescrizioni generali e tecniche.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

FD/NC/nc-gc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (dott. Piero Gaetano Vantaggiato)

ALLEGATO A	
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO	

A.1 - PRESCRIZIONI GENERALI

- 1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
- 2. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri, e l'accesso impedito fatta eccezione per gli addetti ai lavori e gli organi di controllo.
- 3. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
- 4. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
- 5. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
- 6. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento
- 7. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene, la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
- 8. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
- 9. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
- 10. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
- 11. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
- 12. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
- 13. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante lo stoccaggio, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in uscita

ALLEGATO A	
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCA	ARDO

dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..

- 14. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
- 15. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
- 16. Entro il 15 gennaio di ogni anno la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003, con riferimento ai dati dell'anno precedente.
- 17. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.
- 18. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
- 19. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell' art. 208 D.Lgs 152/06.
- 20. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- 21. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell' impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

ALLEGATO A	
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCA	ARDO

A.2 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVIA' R10

22. I terreni oggetto dell'attività di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura sono esclusivamente quelli riportati nella tabella seguente, per una superficie totale di **210.07.70 ha** ed una superficie utile allo spandimento di **185.82.00 ha**.

COMUNE	FG	MAPP.	SUPERFICIE	SUPERFICIE	PROPRIETARIO
			MAPP. HA	UTILE HA	
SAN GERMANO V.	22	137	10.64.40	09.66.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	139	11.30.70	09.60.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	140	00.31.10	00.20.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	156	01.12.70	00.71.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	157	00.33.20	00.13.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	268	02.40.00	01.80.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	22	276	02.89.30	02.54.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	27	10	38.00.00	33.24.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	27	11	39.71.40	33.22.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	28	3	04.95.20	04.48.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	28	5	45.57.60	42.45.00	GLAUCE S.R.L.
SAN GERMANO V.	29	1	22.79.30	20.75.00	GLAUCE S.R.L.
CROVA	7	2	04.67.50	04.46.00	IMMOBILIARE PAOLAFO
CROVA	7	3	17.63.60	15.64.00	IMMOBILIARE PAOLAFO
CROVA	10	12	07.55.70	06.92.00	IMMOBILIARE PAOLAFO
CROVA	10	13	00.16.00	00.02.00	IMMOBILIARE PAOLAFO
	•	TOTALE	210.07.70	185.82.00	

- 23. Il titolare dovrà essere in possesso della dichiarazione di consenso all'esercizio dell'attività di spandimento su ciascun terreno oggetto dell'attività stessa, rilasciata da parte del proprietario del terreno e da parte di chi esercita sul terreno stesso l'attività agricola. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spandimento non è efficace per i terreni per i quali, anche solo temporaneamente, il titolare non sia in possesso di tali dichiarazioni; che dovranno essere sempre tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.
- 24. Il Piano di Utilizzazione Agronomica si considera valido per la durata di 3 anni; allo scadere dei 3 anni dovrà essere presentato alla Provincia di Vercelli, con un anticipo di almeno sei mesi, un nuovo PUA per il successivo triennio.
- 25. L'utilizzazione agronomica del digestato dovrà avvenire nel rispetto del Piano di Utilizzazione Agronomica allegato all'istanza presentata in data16/01/2012 (ns. n. prot. 0004618/000 del 16/01/2012).
- 26. Al fine della verifica dello stato di attuazione del PUA, annualmente a decorrere dalla data di inizio delle operazioni di spandimento, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Vercelli una relazione tecnica dalla quale si possano desumere i quantitativi di digestato applicati al suolo e i terreni oggetto di spandimento.
- 27. La Società dovrà comunicare alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA e ai Comuni territorialmente interessati, con almeno con 10 giorni di anticipo, la data di inizio delle operazione dello spandimento. Nella comunicazione dovrà essere riportata l'indicazione dei terreni oggetto dello spandimento e l'orario per l'effettuazione dello stesso. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente.

ALLEGATO A	
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCA	ARDO

- 28. L'attività di spandimento del digestato dovrà essere effettuata nel rispetto delle limitazioni imposte dal DPGR n.10/R del 29/10/2007 per l'applicazione al suolo di effluenti zootecnici, ammendanti e concimi sia in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sia su terreni non soggetti a tale vincolo.
- 29. Lo spandimento del digestato dovrà avvenire nel rispetto delle buone pratiche agricole, impiegando mezzi idonei alla distribuzione uniforme del materiale sul suolo. L'applicazione del digestato al suolo dovrà avvenire con la modalità a bande e sui terreni arativi il digestato dovrà essere interrato nell'arco delle 8 ore successive all'applicazione.
- 30. Nello svolgimento delle operazioni di spandimento dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a limitare l'insorgere e/o la propagazione di odori molesti, evitando la dispersione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del materiale somministrato al terreno al di fuori dell'area interessata dall'applicazione.
- 31. L'attività di spandimento del digestato dovrà essere condotta nel pieno rispetto delle disposizioni e norme adottate dai comuni interessati dallo spandimento nelle funzioni loro attribuite dalla norma in materia igienico sanitaria.
- 32. L'impiego del digestato deve essere in grado di apportare un effetto ammendante e/o fertilizzante al terreno.
- 33. Qualora il digestato non rispetti i limiti qualitativi fissati per il suo recupero agronomico dalla presente autorizzazione, il titolare dovrà provvedere al suo smaltimento o recupero presso impianti di gestione rifiuti in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, dandone comunicazione agli Enti Competenti.
- 34. Nelle fasi di trasporto il digestato avviato allo spandimento deve essere accompagnato da documento di trasporto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 s.m.i.
- 35. Ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06 s.m.i. chi effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, articolato in Sezioni Regionali aventi sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione.
- 36. Con cadenza **semestrale** dalla data di effettuazione del primo spandimento, dovranno essere effettuate le analisi chimico-fisiche del digestato relativamente ai parametri proposti di seguito.

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche del digestato destinato all'utilizzo in agricoltura

Parametri	Unità di misura	Valore Limite
Umidità a 105°C		
Sostanza secca		
Carbonio Organico	% s.s. (min.)	20
Fosforo Totale (P)	% s.s. (min.)	0,4
Azoto Totale	% s.s. (min.)	1,5
Azoto Ammoniacale		
Azoto Organico		
Fosforo		
Potassio		
Magnesio		
Calcio		
Coliformi Fecali	MPN/g s.s. (max)	6 x 10 ⁵
Streptococchi Fecali	MPN/g s.s. (max)	1 x 10 ⁵

ALLEGATO A	
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCA	ARDO

Salmonelle	MPN/g s.s. (max)	Assenti
Clostridium spp		
Bacillius spp		

Metalli: - Ni totale

- Pb totale

- Cu totale

- Zn totale

- Cd totale

Hg totale

Cr VI totale

Per quanto riguarda i limiti relativi ai metalli, si applicano i limiti previsti dal D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art 13 della legge 7 luglio 2009, n.88".

Limiti di tossicità non permanente (in mg/Kg di sostanza secca eccetto che per l'indice S.A.R., il pH e la Salinità)

Parametri	Valore Limite
Fenoli volatili	10
Tensioattivi	100
pH	5.5 - 8
Salinità	200
S.A.R. (se la salinità è superiore a 50)	20
Cloruri (se la salinità è superiore a 50)	5.000
Solfati (se la salinità è superiore a 50)	10.000

Valori dei parametri di stabilità del digestato destinato all'utilizzo in agricoltura

Parametri	Valore Limite
Indice di germinazione	> 40 %
Indice di mineralizzazione dell'azoto	< 10 %
Indice di respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h
Grado di umificazione (DH%)	

Le analisi effettuate dovranno essere trasmesse al Provincia di Vercelli e al Dipartimento ARPA entro 30 giorni dalla loro effettuazione, precisando la metodica utilizzata.

37. Ogni <u>4 anni</u>, ovvero ogni qualvolta vengano aggiunti nuovi terreni al PUA, dovranno essere ripetute le analisi dei terreni interessati allo spandimento del digestato. Le analisi dovranno essere effettuate su campioni prelevati dal tecnico del laboratorio secondo le metodiche di campionamento previste dalla normativa vigente.

Analisi dei terreni

- PH
- Capacità di Scambio Cationico
- Scheletro
- Tessitura
- Sostanza Organica
- Azoto Totale
- Rapporto C/N
- Calcare totale e Calcare attivo

ALLEGATO A Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO

- Fosforo assimilabile
- Basi di scambio (Potassio scambiabile, Calcio scambiabile, Magnesio scambiabile,
 Sodio scambiabile)
- Saturazione basica
- Metalli pesanti

I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazioni ammissibili per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella seguente tabella .

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti ed elementi chimici nei suoli destinati allo spandimento del digestato

Parametri	Estraibili Valore Limite (mg/Kg ss)	Totali Valore Limite (mg/Kg ss)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Le analisi effettuate dovranno essere trasmesse al Provincia di Vercelli e al Dipartimento ARPA entro 30 giorni dalla loro effettuazione, precisando la metodica utilizzata.